


5.5.1.2 Il MCC può essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso è circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).

5.5.1.3 Il MCC può essere esclusivamente un marchio di conformità. In questo caso è circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2).



5.5.2 Misure autorizzate

Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.

5.6 Oggetti composti da più leghe dello stesso metallo prezioso

Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo più basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente può stabilire delle eccezioni.

5.7 Oggetti composti da parti

Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni.

5.8 Oggetti in metalli preziosi misti

5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri.

5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli più preziosi può non essere apposto.

5.8.3 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici.

5.9 Oggetti multimetallo

5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio «METALLO» (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.

5.9.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

